# REGOLAMENTO (CEE) N. 2790/71 DEL CONSIGLIO

## del 20 dicembre 1971

## relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore del Protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità e i ritmi di attuazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, la Comunità si è impegnata – con la riserva di reciprocità – in un accordo interinale la cui durata è limitata al periodo precedente l'entrata in vigore di detto Protocollo addizionale, ma che non può oltrepassare il 30 settembre 1972, ad applicare dal 1° settembre 1971 talune disposizioni di detto Protocollo relativo agli scambi di merci ; che, in virtù dell'articolo 6 dell'allegato n. 5 di detto accordo transitorio, la Comunità, a partire da tale data, deve sospendere al livello del 2,5 % i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia, nei limiti di un contingente tariffario comunitario il cui volume annuo globale è di 18.700 tonnellate ; che un contingente tariffario comunitario di pari volume era già stato aperto con lo stesso dazio con il regolamento (CEE) n. 2528/70 [1] per coprire tutto l'anno 1971 ; che è quindi opportuno aprire attualmente, per i prodotti in questione, un contingente tariffario comunitario di un volume pari a 14.025 tonnellate per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre 1972 ;

considerando che occorre garantire a tutti gli importatori della Comunità in particolare l'accesso uguale e continuo al predetto contingente e l'applicazione, ininterrotta, del tasso per esso previsto a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione di detto contingente, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria del suddetto contingente riguardo ai princìpi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari della Turchia, alle percentuali indicate nella tabella seguente ; che, in base alle importazioni effettuate nei primi mesi del 1971 e imputate sui contingenti comunitari aperti per tale prodotto, le percentuali suddette ammonterebbero, per il 1971, ai livelli appresso specificati ; che tuttavia occorre tener presente che le importazioni nella Comunità sono effettuate soprattutto negli ultimi mesi dell'anno civile e che pertanto queste ultime percentuali potrebbero non essere sufficientemente rappresentative per l'intero anno considerato :

| | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 76,80 | 70,43 | 73,03 | 68,69 |
| Benelux | 9,16 | 10,57 | 9,39 | 19,57 |
| Francia | 11,99 | 8,29 | 13,24 | 11,74 |
| Italia | 2,05 | 6,47 | 4,34 | 0 |

considerando che, tenuto conto di tali elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato del suddetto prodotto durante il 1972 e, più particolarmente, delle previsioni fatte dagli Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume contingentale pos-

[1] GU n. L 273 del 17. 12. 1970 pag. 1.

sono essere calcolate approssimativamente come segue :

| | |
|---|---|
| Germania | 78 |
| Benelux | 12 |
| Francia | 9,7 |
| Italia | 0,3 ; |

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri occorre dividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa del volume contingentale ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente ; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, fra l'altro, poter seguire lo stato di utilizzazione del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante della quota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; che, tenuto conto del carattere stagionale delle importazioni, sembra opportuno fissare il limite di riversamento al 40 % dell'aliquota iniziale ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e che quindi, nella ripartizione del contingente tariffario in questione, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 30 settembre 1972, il dazio della tariffa doganale comune applicabile alle nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce tariffaria ex 08.05 G, originarie della Turchia, è sospeso al livello del 2,5 % nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 14.025 tonnellate.

*Articolo 2*

1. Una prima parte di 11.200 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario è ripartita fra gli Stati membri. Le aliquote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 30 settembre 1972, ammontano a :

| | |
|---|---|
| Germania | 8.736 tonnellate |
| Benelux | 1.344 tonnellate |
| Francia | 1.086 tonnellate |
| Italia | 34 tonnellate. |

2. La seconda parte di 2.825 tonnellate costituisce la riserva.

*Articolo 3*

1. Qualora la quota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 1 – o questa stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 – venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 2, al

prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Detto Stato membro informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

*Articolo 4*

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 settembre 1972.

*Articolo 5*

Lo Stato membro che alla data del 15 luglio 1972 non abbia esaurito la propria quota iniziale, riversa nella riserva, entro il 30 luglio 1972, la frazione non utilizzata di tale quota al di là del 40 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 luglio 1972, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 luglio 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

*Articolo 6*

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 agosto 1972, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Lo stato di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nei modi indicati al paragrafo 3.

*Articolo 8*

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
M. PEDINI